



Provincia di Olbia -Tempio

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

(Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 08 del 22/02/2013)

**ART.1**  
**Anagrafe patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 3 del D.L 10 Ottobre 2012 n..174 convertito in legge 7/12/2012 n.213 e dell'art. 19 comma 8 dello Statuto è istituita presso il consiglio Provinciale, l'anagrafe patrimoniale degli amministratori della Provincia.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Provincia O.T e precisamente:

- 1) Al Presidente,
- 2) Ai Consiglieri provinciali;
- 3) Agli assessori

**ART.2**  
**Adempimenti degli amministratori provinciali**

Entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli amministratori di cui al precedente art. 1, sono tenuti a depositare presso la segreteria generale del Consiglio :

- a) Una dichiarazione da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito Internet della Provincia, recante :
  - i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
  - i beni immobili e mobili posseduti, iscritti nei pubblici registri;
  - le partecipazioni in società quotate e non quotate;
  - la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, il tutto con l'indicazione della data di acquisizione e con l'apposizione della formula “ Dichiaro, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, che la dichiarazione corrisponde al vero”.
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;
- c) dichiarazione dell'attività prevalente.

I succitati adempimenti devono riguardare la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente separato in regime di comunione dei beni e dei figli minori conviventi, se consenzienti. In caso di rifiuto di quest'ultimi, il dichiarante ne fa esplicita attestazione.

**ART. 3**  
**Attestazioni concernenti variazioni patrimoniali**

Gli adempimenti di cui al precedente art. 2 devono essere rinnovati annualmente entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il Dirigente del settore 1 provvederà ad acquisire dagli amministratori di cui all'art. 1 copia delle dichiarazioni annuali dei redditi. Il Segretario generale ai sensi del successivo art. 7, provvederà a far pubblicare i dati sul sito Internet Istituzionale .

**ART. 4**  
**Dichiarazione finale di fine mandato**

Entro un mese dalla cessazione del mandato, gli amministratori di cui all'art. 1, si dovranno impegnare a depositare una dichiarazione finale concernente lo stato patrimoniale, analoga a quella indicata al precedente art. 2.

#### **ART. 5**

##### **Inadempienza e obbligo di rapporto**

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2,3 e 4, il Presidente della Provincia o chi ne fa le veci ( Vice Presidente) ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , provvederà formalmente a diffidare l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

#### **ART. 6**

##### **Applicazione sanzioni amministrative**

Qualora l'amministratore ottemperi parzialmente entro il termine di cui all'art. 5 verrà irrogata una sanzione amministrativa di euro 2000, qualora non provveda in alcun modo a trasmettere alla Segreteria generale del Consiglio, gli atti richiesti, si applicherà una sanzione di euro 10.000 (diecimila). Il Presidente provvederà a comunicare l'inadempienza al Consiglio Provinciale e a far pubblicare la notizia nel sito Internet della Provincia .

In attuazione dell'art. 12 comma 11 dello statuto Provinciale per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni del vigente regolamento di contabilità e dell'art. 17 della L. 24/11/1981, n. 689.

#### **ART. 7**

##### **Tenuta e aggiornamento anagrafe amministratori**

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori sarà affidata al Dirigente del Settore 1 , la pubblicazione dei dati sul sito internet è di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

#### **Art. 8**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento a norma dell'art. 12 dello statuto, entrerà in vigore nelle forme e tempi previsti dalle disposizioni vigenti per la deliberazione che l'approva.